

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**LEGGE REGIONALE**

**Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei  
veicoli eccezionali.**

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Legge regionale

"Autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Delega alle Amministrazioni provinciali)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, la funzione di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38 relativa alle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali nella Regione Puglia viene delegata alle Amministrazioni provinciali.
2. L'Amministrazione provinciale competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo è quella della provincia in cui ha inizio la circolazione del veicolo o del trasporto eccezionale, o in cui ha sede il richiedente, ovvero che per prima viene interessata da tale circolazione.

Art. 2

(Pagamento indennizzi)

1. Gli indennizzi previsti dal d.m. 23 gennaio 1984 e successivi dovranno essere versati su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con la specificazione che trattasi di versamento effettuato ai sensi della presente legge.
2. Copia del bollettino di versamento dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione e l'Amministrazione provinciale, prima di rilasciare le autorizzazioni, dovrà accertare l'avvenuto versamento.

Art. 3

(Corresponsione finanziamenti)

1. Previa istruttoria tecnica, la Regione Puglia provvederà a ripartire annualmente, con apposita deliberazione della Giunta regionale, tra gli enti proprietari delle strade le somme riscosse ai sensi dell'art. 2 della presente legge.
2. Gli enti proprietari delle strade potranno richiedere contributi per il miglioramento della pavimentazione delle strade più interessate dai trasporti eccezionali, ai sensi della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.
3. E' attribuito a ciascuna provincia un contributo annuo a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge.
4. Per l'anno 1986 il contributo di cui al precedente comma è fissato in L.15.000.000 per ciascuna provincia, per gli anni successivi si provvederà in sede di legge di bilancio.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

3

Art. 4

(Istituzione di un ufficio centrale regionale)

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale ai LL.PP. l'Ufficio "Trasporti eccezionali" preposto alla organizzazione delle attività connesse con l'applicazione della presente legge.
2. Esso cura la raccolta e l'archivio delle autorizzazioni ri<sup>l</sup>asciate dalle Amministrazioni provinciali, procede alla formazione e all'aggiornamento del catasto stradale regionale, coordina l'attività delegata alle Amministrazioni provinciali con la presente legge, nonché quella relativa al censimento della circolazione stradale.
3. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a trasmettere al predetto ufficio tutti i dati relativi alle rete viaria di ri<sup>s</sup>pettiva competenza.

Art. 5

(Vigilanza e sanzioni)

1. Alle Province spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 10.2.1982, n. 38.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

4

Art. 6

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e successivi, per gli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali e per la erogazione delle somme introitate agli enti proprietari delle strade.

2. Alle spese di cui al 3° comma dell'art. 3 della presente legge si farà fronte con i fondi di cui al Capitolo 0203400 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986. Tale capitolo è integrato di L.1.800.000.000. da prelevare dai fondi globali del Bilancio 1986 e riportati al Capitolo 1602040 dello stato di previsione della spesa.

PARTE II

<u>VARIAZ. IN DIMINUZ.</u>	<u>BILANCIO DI COMP.</u>	<u>BILANCIO DI CASSA</u>
Cap. 1602040	1.800.000.000=	1.800.000.000=
"Fondi per finanziamento di spese derivanti da ll.rr. in corso di adozione".		

5

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

VARIAZ. IN AUMENTO

Cap. 0203400

"Delega funzioni amministrative a Province e Comuni per il rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali e formazione nuovo catasto stradale l.r.....nonchè per censimento della circolazione stradale".

BIL. DI COMPETENZA

1.800.000.000=

BIL. DI CASSA

1.800.000.000=

~~Art. 7~~  
(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 1 aprile 1985, n.13.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to (dott. Vito Mariella)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (Silvana Vernola)

**Consiglio Regionale**  
**della Puglia**

64

E' estratto del verbale della seduta del 29.4.1986, ed è conforme  
al testo deliberato dal Consiglio regionale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to (dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (Silvana Vernola)

- 6 MAG. 1986



p.c.c. (dott. ~~Renato Guaccero~~)